



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 5/2015

LA FINANZIARIA 2015

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la **Finanziaria 2015** (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. *“Legge di stabilità 2015”*; **in vigore dall’1.1.2015**.

“BONUS 80 EURO” A REGIME – commi 12, 13 e 15

Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a **regime**.

L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione dei redditi da pensione**;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

- qualora l’**IRPEF lorda** calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti **superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
- in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

Reddito complessivo

Non superiore a € 24.000

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000

Superiore a € 26.000

Credito spettante

€ 960

€ 960 x (26.000 – reddito complessivo)/2.000

zero

– *“in via automatica”* dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga riportandolo a detto periodo.

Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il **mod. F24** (codice tributo “1655”).

NOVITÀ IRAP – commi da 20 a 25

Con l’introduzione all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 4-octies**, è riconosciuta la **deduzione** dal valore della produzione IRAP della **differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni** di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile:

- dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai

lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;

– dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei **produttori agricoli / società agricole** per ogni **lavoratore dipendente a tempo determinato** che abbia **lavorato almeno 150 giornate** e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'**IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente** ed assimilato, **deducibile** dal reddito d'impresa, va considerata **al netto**, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, anche della **nuova deduzione** di cui al citato comma 4-octies.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTISENZA DIPENDENTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, un **credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda**.

Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)

Sono **abrogate** le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la **riduzione delle aliquote IRAP** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**).

Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono **confermate nelle misure previgenti** (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

TFR IN BUSTA PAGA – commi da 26 a 34

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO – commi 35 e 36

Sono state "riscritte" le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

In particolare è stato modificato il **periodo di riconoscimento del beneficio**, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 47, lett. a)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica** è riconosciuta nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purchè *“documentate e rimaste a carico del contribuente”*, sostenute per:

- **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**;
- **acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di €60.000**;
- **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015, nel limite di €30.000**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015; con riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – comma 47, lett. b), nn. 1) e 3)

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ Elettrodomestici

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a €10.000.

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame *“sono computate, ai fini della fruizione della detrazione ... indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni ...”* del 50%.

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO – commi da 54 a 89

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano determinati requisiti** e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività**.

Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita l'**opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

BONUS WI-FI ALBERGHI – comma 149

In sede di approvazione è stato modificato l'art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d'imposta (c.d. *“Bonus digitalizzazione”*) riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

- alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;
- alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – comma 233 e 234

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere **dall'1.1.2015**, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2 allegato alla Finanziaria 2014 **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore**.

A detto credito d'imposta inoltre **non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15%** prevista dalla Finanziaria 2014. L'agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

RIVALUTAZIONE TERRENE PARTECIPAZIONI – commi 626 e 627

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
 - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE – commi 629, lett. a), 631 e 632

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è **esteso anche a**:

1 prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento;

2 trasferimenti di:

- quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
- certificati relativi a gas e energia elettrica;

3 cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari** fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

"SPLIT PAYMENT" – commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni / prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di Enti pubblici**, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti **"in ogni caso" a versare l'IVA direttamente all'Erario** e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di:

- Stato;
- organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- istituti universitari;

– ASL ed enti ospedalieri;
– Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza;
purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la **possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile** (annuale / trimestrale).
Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il **rimborso del credito IVA in via prioritaria**, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.

ESCLUSIONE PER ILAVORATORIAUTONOMICON RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

In sede di approvazione è stata esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

ESTENSIONE REGIME IVA "ROTTAMI" – comma 629, lett. d)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di **bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo** sono assoggettate al regime IVA dei "rottami".

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge.

DICHIARAZIONE IVA – comma 641

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

- l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale**;
- **in forma autonoma**. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
- **entro il mese di febbraio di ogni anno**;
- **l'abrogazione** dell'obbligo di presentare la **comunicazione dati IVA**.

Le predette disposizioni sono applicabili *"a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015"*.

RITENUTA BONIFICI SPESE DIRECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 657

È disposto l'aumento **dal 4% all'8%** della **ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

ALIQUOTA IVA E-BOOK – comma 667

In sede di approvazione è stata prevista la **riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book** (libri /periodici in formato elettronico) che passa **dal 22% al 4%** in quanto sono considerati libri *"tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica."*

DEDUCIBILITÀ COSTI "BLACK LIST" – comma 678

Ai fini della deducibilità dei costi / spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il MEF, in attesa dell'emanazione della c.d. "white list", individuerà gli Stati **"black list"** con esclusivo **riferimento "alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni"**.

TASI 2015 – comma 679

In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, è **prorogata, anche per il 2015**, l'aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.

Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l'aumento, previsto dal citato comma 677, dell'aliquota TASI al 6‰.

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET – comma 711

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa **dal 10% al 22%**.

AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTILEGGE N. 398/91 – comma 713

A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all'art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa **da €516,46 a €1.000**.

L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

CLAUSOLA DISALVAGUARDIA – commi 718 e 719

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'**aumento**:

– **dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;

– **dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L'incremento di cui sopra **non sarà attuato** qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

PROROGA COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – comma 19

È **prorogata anche per il 2015** la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, per le imprese / lavoratori autonomi di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della P.A.**, a condizione che la **somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito** vantato.

Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame), saranno individuati i soggetti interessati nonché le modalità di compensazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE – comma 46

In sede di approvazione è stato introdotto all'art. 1, Legge n. 296/2006, il **nuovo comma 279-bis**, in base al quale il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che:

- effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate in aree svantaggiate;
- hanno ottenuto il nullaosta dall'Agenzia delle Entrate;

è applicabile anche agli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2007 – 31.12.2013 anche se le opere sono relative a **progetti di investimento iniziati anteriormente all'1.1.2007**.

Tale disposizione **non è applicabile** in presenza di investimenti che costituiscono "*mero completamento*" di investimenti già agevolati ex Legge n. 388/2000.

SGRAVICONTRIBUTI ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITÀ – comma 114

In sede di approvazione è stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto, fino al 31.12.2012**, lavoratori:

- iscritti nelle liste di mobilità;
- licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;

l'applicazione degli **sgravi contributivi** ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di € 35.550.000.

L'agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

SGRAVICONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi da 118 a 121

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo**

indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1.1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:

- *“che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”*;

- per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;

- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono **soppressi**, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale *“in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ...”*:

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- è disposto l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

MORATORIA PAGAMENTO MUTUI/ FINANZIAMENTI– comma 246

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di **sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017**.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*